

si reputavano dannoso per la navigazione e per la quiete del Regno <sup>(1)</sup>.

Noi conserviamo lo statuto e le leggi municipali che, per ordine del Doge, furono ordinate dai Sindici e Catasticatori pel Regno di Morea nel 1689 <sup>(2)</sup>. Quest'opera legislativa costituisce un buon esempio di organizzazione e di arte di governo. Secondo questo statuto (cap. XXVI) Patrasso e Napoli di Romania, riputati luoghi di maggior sviluppo commerciale e di speciale importanza, dovevano essere sottoposti a due Reggimenti, formati ciascuno da un Provveditore e da due Consiglieri. Provveditori dovevano essere invece inviati nelle località secondarie.

Veniva regolata l'autorità dei Provveditori e dei Consiglieri che venivano giuridicamente subordinati, secondo un principio generale, alle cariche superiori, dalla metropoli spedite eccezionalmente e straordinariamente nel Regno. Si regolava la materia degli appelli dichiarando, tra l'altro, inappellabili le sentenze dei Provveditori fino a 25 reali ed appellabili le altre sentenze ai fori superiori del Regno e del Provveditore Generale. Si ordinavano frequenti visite al territorio « per far godere specialmente ai poveri villici gli effetti della pietosa giustizia veneta » (cap. XXXVII); si stabiliva l'istituzione degli avvocati dei prigionieri.

<sup>(1)</sup> Rel. Corner, anno 1690, in R. Archivio di Stato di Venezia, Secreta, b. 86: « m'attrovo nell'istmo quella pietra di scandalo, non so se più pregiudiziale perchè separi due mari con tanto incommodo della navigazione o perchè unisca due terre con tanto disturbo della quiete del Regno ».

<sup>(2)</sup> Nel R. Archivio di Stato di Venezia, Comp. leggi, c. 90. e in DUDAN, *L'amministrazione della giustizia nel Regno di Morea e le leggi veneziane verso la fine del sec. XVII*, estr. da *Giustizia Penale*, I, 1933, fasc. I-III.